

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

E

**IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
E DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI**

E

**L'ASSESSORE ALL'ECONOMIA E SVILUPPO, RICERCA E INNOVAZIONE DELLA
REGIONE VENETO**

E

**IL PRESIDENTE DELL'UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO
DEL VENETO**

STIPULANO LA SEGUENTE CONVENZIONE

VISTO l'articolo 12 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito con la legge 4 aprile 2012, n. 35 (di seguito decreto legge);

VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO l'articolo 38, del decreto legge 25 giugno del 2008 n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 (di seguito articolo 38);

VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (di seguito Direttiva Servizi);

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTI gli articoli 9 e 9-bis del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7. "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli, convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.160 - "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (di seguito SUAP) ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.113" (di seguito Regolamento);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159. "Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTO il decreto interministeriale 10 novembre 2011 "Misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale"

CONSIDERATO CHE

L'articolo 12 del decreto legge prevede:

– al comma 1 che le Regioni, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), i Comuni e le loro associazioni, le agenzie per le imprese ove costituite, le altre amministrazioni competenti e le organizzazioni e le associazioni di categoria interessate possono stipulare convenzioni, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per

lo Sviluppo Economico, sentita la Conferenza unificata Stato Regioni ed Autonomie Locali, per attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative ed attività delle imprese sul territorio, in ambiti delimitati e a partecipazione volontaria, anche mediante deroghe alle procedure ed ai termini per l'esercizio delle competenze facenti esclusivamente capo ai soggetti partecipanti, dandone preventiva ed adeguata informazione pubblica;

– al comma 2 la possibilità per il governo di emanare dei regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l'attività di impresa secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative anche mediante la previsione della conferenza di servizi telematica ed aperta a tutti gli interessati, e anche con modalità asincrona;

b) previsione di forme di coordinamento, anche telematico, attivazione ed implementazione delle banche dati consultabili tramite i siti degli sportelli unici comunali, mediante convenzioni fra ANCI, Unioncamere, Regioni e Portale nazionale impresa in un giorno in modo che sia possibile conoscere contestualmente gli oneri, le prescrizioni ed i vantaggi per ogni intervento, iniziativa ed attività sul territorio;

c) individuazione delle norme da abrogare a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti e di quelle tacitamente abrogate ai sensi della vigente normativa in materia di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese;

– al comma 3 che i decreti di cui al comma 2 sono adottati entro il 31 dicembre 2012, tenendo conto dei risultati della sperimentazione di cui al comma 1 su proposta dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e dello Sviluppo Economico, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che si intende reso in senso favorevole decorsi trenta giorni dalla richiesta;

– al comma 4 che con i regolamenti di cui all'articolo 1 comma 3 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge n. 27 del 24 marzo 2012 sono altresì individuate le attività sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) con asseverazioni o a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) senza asseverazioni ovvero a mera comunicazione e quelle del tutto libere;

- al comma 5 che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della loro potestà normativa, possano disciplinare la materia oggetto del presente articolo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e che a tale fine, il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono anche sulla base delle migliori pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi, o intese ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- al comma 6 sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi finanziari, come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonché i procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano;

CONSIDERATO CHE IL REGOLAMENTO

individua il SUAP quale unico punto di accesso territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi e per quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, che ha recepito la Direttiva Servizi, con l'esclusione degli impianti e delle infrastrutture energetiche, delle attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, degli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché delle infrastrutture strategiche e degli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163:

stabilisce che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività e i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati, esclusivamente in modalità telematica, al SUAP del comune competente per il territorio ed è il SUAP che provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione e che è lo stesso SUAP ad assicurare al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva;

individua nel portale www.impresainungiorno.gov.it la funzione di raccordo tra le infrastrutture e le reti già operative per lo scambio informativo e l'interazione telematica tra le Amministrazioni e gli

Enti interessati, rimettendo al medesimo portale il collegamento ed il reindirizzamento ai sistemi informativi già realizzati e garantendo l'interoperabilità tra Amministrazioni.

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

l'ambito di competenza del SUAP in base al Regolamento si amplia notevolmente in quanto devono necessariamente essere condotti alla sua competenza anche i procedimenti disciplinati dalla Direttiva Servizi;

l'adeguamento del SUAP alla nuova disciplina prevista dal Regolamento incide in modo sostanziale sull'organizzazione complessiva del Comune con particolare riguardo ai seguenti principali requisiti:

- il SUAP è l'unico punto di contatto con l'interessato e con gli altri Enti ed uffici coinvolti in tutte le fasi dei procedimenti inerenti l'attività di impresa, in qualsiasi settore sia essa operante (agricoltura, industria, artigianato, commercio, servizi);
- tutti i contatti tra SUAP e il richiedente devono essere esclusivamente telematici;
- il SUAP deve coordinare le fasi endo-procedimentali di competenza dei vari uffici e Enti esterni nell'ambito del procedimento unico;
- tutti i contatti tra il SUAP e gli altri uffici e amministrazioni interessate al procedimento devono essere altrettanto telematici;
- deve essere garantita la connessione telematica dei dati della cosiddetta "Comunica" che l'impresa presenta presso il Registro Imprese della CCIAA ed il SUAP;
- devono essere garantiti i tempi di conclusione dei procedimenti previsti dal regolamento per i procedimenti unici;
- deve essere assicurata all'interessato la possibilità di pagare telematicamente tutti gli oneri derivanti dai procedimenti unici (di competenza di tutti gli Enti ed uffici coinvolti);

il SUAP, tenendo conto anche di quanto previsto dal decreto del 10 novembre 2011, gestisce a regime i procedimenti in forma esclusivamente telematica secondo i requisiti tecnici previsti nell'allegato al regolamento ed, in particolare:

- predispone la strumentazione e gli assetti tecnologici necessari per l'inoltro telematico delle istanze per i procedimenti unici da parte delle imprese e dei loro interlocutori (Associazioni e professionisti);

- consente la possibilità attraverso il portale di effettuare il pagamenti on-line di tutte le spese istruttorie per i procedimenti SUAP e le modalità (telematiche) per riversare le quote di competenza ai diversi Enti ed uffici;
- adegua i software e le procedure di protocollazione, fascicolazione e archiviazione per la gestione dei procedimenti unici telematici del nuovo SUAP, nonché verifica ed adegua tutti gli aspetti inerenti la PEC per garantire lo scambio di documentazione esclusivamente in formato telematico con altri uffici del comune e con le altre PP.AA. che interagiscono nei procedimenti;
- adegua il software del SUAP per la gestione dei nuovi procedimenti e per la ricezione tramite portale delle istanze telematiche: rivede altresì tutti i back-office degli altri uffici comunali per consentire il dialogo con il software del SUAP e tutti i passaggi procedurali necessari;
- integra i software di back-office e del SUAP con un nuovo sistema di protocollazione in modo da poter dialogare con il portale;
- verifica le compatibilità tecnologiche volte alla gestione e all'archiviazione delle istanze e dei procedimenti telematici (capienza server, capacità e velocità di ricezione della documentazione telematica) anche al fine di definire uno standard di riferimento;
- verifica l'adeguatezza della strumentazione hardware degli uffici e prevede l'acquisizione delle strumentazioni necessarie (PC, monitor più grandi, plotter per stampa, etc.);
- rivede l'organizzazione degli uffici interessati in funzione di un assetto di gestione necessariamente diverso da quello attuale basato sul cartaceo.

RILEVATO che il richiamato articolo 12 del decreto legge introduce la possibilità di attivare percorsi sperimentali volti alla semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative ed attività delle imprese.

RILEVATO l'interesse dei Ministri competenti, della Regione Veneto, dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto (capofila la Camera di Commercio di Venezia, formalmente resasi disponibile a partecipare a detta sperimentazione), degli Enti Locali e dei soggetti interessati al procedimento SUAP di adottare forme di cooperazione volte a semplificare lo svolgimento degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese che operano sul territorio nazionale e contribuire così a creare le condizioni per la piena operatività, a regime, dei SUAP.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1
(PREMESSE)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 2
(OGGETTO)

La presente Convenzione ha per oggetto l'attivazione di percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative ed attività delle imprese sul territorio, anche mediante deroghe alle procedure ed ai termini per l'esercizio delle competenze facenti esclusivamente capo al soggetti partecipanti, dandone preventiva ed adeguata informazione pubblica.

In particolare la sperimentazione verterà sull'avvio a regime del SUAP telematico con un percorso formativo per i Soggetti interessati al procedimento SUAP.

Articolo 3
(ATTIVAZIONE DEL PERCORSO DI SPERIMENTAZIONE PER L'AVVIO DEL SUAP)

1. Le parti concordano che, dopo la fase iniziale di delega automatica alle Camere di Commercio o di avvio del SUAP in forma autonoma con i requisiti informatici minimi (modulistica non compilabile online e uso prevalente della PEC), sia necessario creare le condizioni per rendere gli Sportelli Unici del Veneto sempre più consapevoli dell'importanza del proprio ruolo e dunque più informati ed efficienti nel rapporto con le imprese, nella gestione tempestiva dei procedimenti e nelle relazioni operative con le altre Autorità Competenti. Per realizzare tale obiettivo le parti si impegnano, anche con iniziative comuni, a svolgere attività di informazione, sensibilizzazione e formazione sul territorio in merito all'utilizzo del portale www.impresainungiorno.gov.it, con particolare riferimento al patrimonio informativo (adempimenti delle imprese connessi all'avvio e alla gestione dell'attività economica di interesse, procedimenti da attivare e documentazione da fornire allo Sportello), già predisposto e validato dalla Regione e dal Sistema camerale, nonché agli strumenti per la gestione delle funzioni informatiche di accettazione e di gestione di una pratica telematica realizzati dal Sistema camerale nel rispetto delle norme di legge.

2. La Regione, in attuazione dell'art. 12, comma 3 del Decreto si impegna a predisporre una banca dati regionale dei procedimenti, comprensiva dell'elenco delle attività produttive e degli adempimenti necessari per l'esercizio di ogni attività, da mettere a disposizione dell'utenza tramite il front-office predisposto dal Sistema camerale.

3. La Unioncamere, per il tramite delle singole Camere di Commercio coordinate dalla camera capofila, si impegna a svolgere puntuale attività informativa e formativa a favore di tutte le categorie imprenditoriali e professionali coinvolte dal SUAP e a diffondere sul territorio la conoscenza degli applicativi informatici realizzati dal Sistema camerale.

4. Per realizzare le finalità di cui ai punti 2. e 3. verrà costituito un apposito gruppo tecnico di lavoro, composto da rappresentanti delle Direzioni regionali interessate, della Unioncamere e dei Comuni.. La composizione del gruppo sarà variabile, a seconda dei procedimenti amministrativi di volta in volta esaminati. Il gruppo avrà, altresì, il compito di procedere all'aggiornamento della banca dati dei procedimenti in relazione all'evoluzione normativa.

5. La Regione e la Unioncamere si impegnano a coinvolgere nel progetto di sperimentazione oggetto della presente Convenzione tutti gli Enti terzi interessati al processo di semplificazione a favore del sistema delle imprese (Province, ULSS, ARPAV, VVF, Soprintendenza, Commissioni dell'Artigianato, Registro imprese, ecc.) con l'obiettivo di garantire uniformi procedure amministrative sul territorio regionale e fungere da modello di riferimento per lo sviluppo di analoghe esperienze a livello nazionale ed, in particolare, al fine di:

- garantire un regime di piena interoperabilità telematica;
- censire i procedimenti e gli endoprocedimenti di competenza degli Enti terzi ed inserirli nella banca dati dei procedimenti;
- organizzare, con riferimento ai procedimenti soggetti a SCIA, il sistema dei controlli ex post in modo da ridurre l'impasse sull'operatività delle imprese;
- uniformare (avuto conto delle esigenze dei SUAP locali) le piattaforme disponibili sul territorio regionale ed agevolarne l'interoperabilità, al fine di ridurre, in relazione ai medesimi adempimenti amministrativi, la complessità informatica a carico delle imprese che operano in territori diversi.

Da parte sua, la Regione assicura il coordinamento delle proprie articolazioni amministrative dirette, quali ULSS e ARPAV, che intervengono con precise competenze nei procedimenti di natura autorizzatoria o in sede di controllo successivo (per il caso di SCIA).

6. La Regione e la Unioncamere si impegnano a diffondere, tramite una comunicazione integrata alle imprese, ai professionisti e ai Comuni la conoscenza della funzionalità del nuovo SUAP telematico. In particolare, si impegnano ad elaborare indirizzi univoci per le attività di informazione (front – office) che i SUAP svolgono nei confronti delle imprese.

7. La Regione e la Unioncamere convengono di effettuare congiuntamente operazioni di monitoraggio, a cadenza almeno quindicinale, e di supporto a favore dei Comuni e dell'utenza, al fine di conseguire una graduale riduzione dell'utilizzo delle pratiche cartacee e con l'obiettivo di pervenire alla modalità esclusivamente telematica entro il 31.12. 2012.

Articolo 4

(COMITATO DI MONITORAGGIO)

Le Parti prendono atto che presso gli uffici del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione è istituito un Comitato di monitoraggio (di seguito Comitato) composto da rappresentanti del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, rappresentante dell'ANCI, rappresentanti del Coordinamento regionale attività produttive, rappresentante di Unioncamere, con il compito di attuare il monitoraggio e supportare l'attività di sperimentazione.

Il funzionamento del presente Comitato non comporta oneri né alcun tipo di spese, ivi compresi compensi o gettoni di presenza.

Articolo 5

(ADEMPIMENTI DELLE PARTI)

Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a collaborare per la realizzazione della sperimentazione di cui all'articolo 3 della presente Convenzione.

La Regione del Veneto e la Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto si impegnano a ben eseguire la sperimentazione di cui agli articoli 2 e 3 e a pubblicare sul proprio sito istituzionale, nonché sul portale "www.impresainungiorno.gov.it", le fasi della sperimentazione e i contenuti della banca dati dei procedimenti censiti.

Le Parti, si impegnano: a) durante la sperimentazione a comunicare all'altra parte eventuali difficoltà nella gestione della stessa: b) al termine della sperimentazione a comunicare all'altra parte i risultati raggiunti.

Articolo 5

(RISORSE FINANZIARIE)

La presente Convenzione non comporta oneri a carico delle Parti.

Articolo 6
(DURATA)

La presente Convenzione proseguirà fino alla conclusione delle attività sperimentali da essa previste e comunque fino alla eventuale risoluzione su iniziativa di una qualunque delle parti.

Articolo 7
(ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE)

Le Parti possono promuovere i risultati raggiunti all'interno della presente Convenzione, congiuntamente o singolarmente, nell'ambito di proprie iniziative di comunicazione.

La presente Convenzione viene redatta in n. 5 copie.

Roma, 9 ottobre 2012

~~Il~~ **Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione**

Roberto Gasfol

~~Il~~ **Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e trasporti**

Antonio Di Pietro

~~L'~~ **Assessore all'Economia e Sviluppo, Ricerca e Innovazione della Regione del Veneto**

Marco Pizzani

~~Il~~ **Presidente dell'Unione delle Camere di Commercio del Veneto**

Giuseppe Fedelti

~~Il~~ **Presidente della Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Venezia**

Giuseppe Fedelti